


## ***Sconta l'imposta di donazione l'attribuzione di beni da un trust a successivi trust***

di Angelo Ginex



Con la [risposta a interpello n. 170/E/2025](#), l'Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul trattamento fiscale, ai fini dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, nell'ambito delle **attribuzioni patrimoniali tra trust**. Il caso analizzato presenta **profili di notevole complessità**, in quanto coinvolge una sequenza programmata di atti dispositivi riconducibili a un **disegno unitario di pianificazione familiare e patrimoniale**.

Nel caso di specie, il **trust istante** è stato istituito in Italia nel 2014 da **tre fratelli, disponenti**, con lo scopo -espresso nell'atto istitutivo - di **garantire l'unitarietà e l'indivisibilità della proprietà del gruppo familiare**, nel solco degli assetti successori ricevuti. Il trust ha una durata ventennale e individua come **beneficiari** (di reddito e finali) **i discendenti in linea retta dei disponenti**.

In base al **regolamento del trust**, il **trustee è obbligato**, fino al compimento del **trentesimo anno di età dei beneficiari**, a istituire un **trust distinto per ciascuna linea di discendenza**. Detti trust successivi sono stati effettivamente istituiti dallo stesso trustee nel novembre 2014, in adempimento alle previsioni regolamentari.

Ognuno di tali trust successivi è **intestato alla medesima figura di trustee**, presenta **regole e caratteristiche identiche** a quelle del trust originario ed è destinato alla **famiglia di uno dei tre disponenti**. Il patrimonio del trust istante includeva, al momento dell'interpello, **partecipazioni societarie e immobili**.

L'istanza di interpello aveva a oggetto la **qualificazione**, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'atto con cui il trustee intendeva **attribuire a ciascuno dei tre trust successivi una quota (pari a un terzo)** delle azioni e degli immobili in trust.

Secondo il contribuente, tale atto configurava un'**ulteriore operazione di dotazione fiduciaria, priva di effetti traslativi in favore dei beneficiari finali**, e pertanto **non imponibile** ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni. Il trustee evidenziava la **continuità** dell'obbligo

fiduciario e la **coerenza** dell'attribuzione con il disegno regolamentare del trust istante.

Nel fornire la propria interpretazione, l'Amministrazione finanziaria ha espressamente limitato il perimetro della risposta all'ambito dell'**imposta sulle successioni e donazioni**, escludendo qualsiasi considerazione in **tema di imposte dirette**, qualificazione del trust o ipotesi di interposizione.

Richiamando il nuovo [art. 4-bis, D.Lgs. 346/1990](#) - introdotto dal **D.Lgs. 139/2024** e **in vigore dal 1° gennaio 2025** - l'Agenzia ha affermato che **l'imposta di donazione** si applica al momento del **trasferimento dei beni in trust ai beneficiari, anche quando questi siano altri trust**.

Nella specie, l'Agenzia delle Entrate ha qualificato i **trust successivi** come **"beneficiari" del trust istante**. Tale qualificazione si fonda su **tre elementi**:

- la previsione espressa del **regolamento** del trust istante (art. 31.2, lett. a.1), che obbliga il trustee a **istituire i trust successivi** per la famiglia di ciascun disponente;
- l'**effettiva istituzione**, già avvenuta, dei tre trust successivi, in piena **conformità con il regolamento originario**;
- la **destinazione dei beni (azioni e immobili)** dal patrimonio del trust istante a detti trust successivi, considerata come adempimento di un obbligo statutario e non come mera attività gestoria.

Secondo l'Agenzia delle Entrate, tale attribuzione ha comportato il **raggiungimento dello scopo del trust istante** - ovvero la gestione unitaria e temporanea del patrimonio familiare - e ha determinato il **venir meno della segregazione patrimoniale** riferita a tale struttura. Per effetto dell'attribuzione, infatti, si individua un **nuovo soggetto** (il **trust successivo**) quale **beneficiario** del patrimonio e **titolare di un autonomo disegno gestionale**.

Ne discende che **l'atto di attribuzione ai trust successivi costituisce il presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni**. In particolare, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: *«ai fini della determinazione dell'imposta, la relativa aliquota viene individuata nella misura dell'8 per cento, secondo quanto previsto dalla lettera d), primo comma, dell'articolo 7 del d.lgs. n. 346 del 1990, come modificato dal sopra richiamato d.lgs. 139 del 2024, in ragione del fatto che non sussiste alcun rapporto di parentela tra i Disponenti e i beneficiari coincidenti con i trust successivi»*.

Conseguentemente, conclude che **l'operazione è soggetta**:

- **all'imposta di donazione nella misura dell'8% sul valore dei beni attribuiti;**
- **all'imposta ipotecaria e catastale in misura proporzionale per i trasferimenti immobiliari.**

La risposta in esame sembra destinata ad alimentare **dubbi interpretativi e possibili**

**contenziosi**, in un settore già notoriamente **afflitto da incertezze normative e giurisprudenziali**.

In sede di interpello, il fatto non può mai essere ricostruito con piena certezza, tenuto che l'Amministrazione finanziaria offre una rappresentazione selettiva e finalizzata. Tuttavia, appare indubbio che i tre **trust successivi** siano stati concepiti e attuati come articolazione di un **unico progetto regolamentare, fin dall'origine**.

Se così è, allora, risulta forzato ritenere che **l'attribuzione** ai trust successivi costituisca il **termine dello scopo del primo trust** e l'integrale realizzazione delle **utilità in capo ai beneficiari**.

Anche l'applicazione dell'**aliquota pari all'8%** appare non solo contraria alla **ratio dell'imposta**, ma anche in aperto contrasto con i consolidati orientamenti di dottrina e giurisprudenza. Essa si fonda, in sintesi, sul presupposto che **non** sussista (mi pare logico) un **rapporto di parentela** tra disponenti e trust.

Resta, infine, l'ombra di una **concezione irrisolta**: per l'Agenzia delle Entrate, il trust è un rapporto giuridico? Un ente? Una categoria a geometria variabile? Pare che **la risposta sia "dipende"**.

Molto si potrebbe ancora scrivere, ma non c'è dubbio che la posizione assunta con la [\*\*risposta n. 170/E/2025\*\*](#) rischia di creare ulteriore instabilità in un ambito che **avrebbe bisogno di chiarezza normativa** e coerenza applicativa e non di **nuovi paradossi**.